



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

### **OGGETTO:**

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) adeguamento ai nuovi dettati normativi. Approvazione modificazioni e integrazioni.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacomo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	*
Ulmi Andrea	*	Lembo Daniela	*
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	*	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	*		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	-		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Francesca PEPI
	Francesca AMORE



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

### Il Consiglio Comunale

**Visto** l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che rispettivamente disciplina:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668: TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681: TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704: (Disciplina generale componenti IUC)
- commi da 707 a 727: (componente IMU).

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" per il Comune di Grosseto, modificato successivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 29.05.2015 e n. 19 del 19.04.2016.

**Viste** le modifiche normative introdotte alla disciplina della TARI dal comma 1 dell'art. 37 della L. 221/2015.

**Ritenuto opportuno** introdurre meccanismi premianti in favore delle attività commerciali e industriali che cedono a titolo gratuito prodotti ritirati dalla vendita, nell'ottica della manovra finalizzata al recupero e la donazione delle eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, introdotta con la Legge n. 166/2016, c.d. Legge anti-spreco.

**Ritenuto opportuno** fissare nuovi termini di scadenza del versamento della Tassa Rifiuti anche in virtù dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2017 delle nuove procedure e dei tempi per l'erogazione delle prestazioni previdenziali introdotte dal Decreto Legge n. 65/2015.

**Ritenuto altresì opportuno**, anche alla luce delle nuove disposizioni normative, di seguito puntualmente richiamate, estendere l'agevolazione per il versamento della Tassa Rifiuti in favore dei nuclei familiari ove sono anagraficamente presenti pensionati e disoccupati che versano in condizioni economiche disagiate.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

**Considerata** la necessità di uniformare il limite inferiore dell'ISEE con quello applicato dagli altri Servizi dell'Ente che consentono ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate senza disparità di trattamento.

**Ritenuto** opportuno, sulla base delle considerazioni di cui sopra e sulla necessità di adeguare le disposizioni regolamentari, anche alla luce delle segnalazioni recepite dal Servizio Entrate nell'ambito delle proprie attività ordinarie, provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" eliminando, sostituendo o integrando, a seconda dei casi, le disposizioni in esso contenute come di seguito specificato:

- **Art. 17 “Presupposto della tassa sui rifiuti”** al comma 1. lettera a) sezione “*Utenze non domestiche*” il punto “7” viene sostituito da: “le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, lavaggio, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina dedicata alla sosta degli automezzi per il rifornimento carburante, nonché l'area riservata al controllo della pressione pneumatici e simili. In assenza della pensilina si considera come superficie tassabile una superficie pari a 20 mq. convenzionali per colonnina di rifornimento;”
- **Art. 26 “Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata”** viene sostituito dal seguente articolo : “**Art. 26 Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata**
  1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al servizio di raccolta “porta a porta” (sacchi e mastelli e/o condominiale) la parte variabile della tariffa è ridotta dell'8 per cento.
  2. Per le sole utenze domestiche che attuano il conferimento di predeterminate tipologie di rifiuti presso il centro convenzionato comunale di raccolta, ove è attivo il servizio di pesatura e di identificazione dell'utenza, è prevista una riduzione, da determinare in base alla quantità differenziata dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno, nella misura massima del 30% della quota variabile del tributo dovuto. A tale scopo, il soggetto gestore del centro comunale convenzionato di raccolta, sito in Grosseto Via Zaffiro 22, dovrà inviare entro il 20 Gennaio di ogni anno, il report dei conferimenti effettuati dai cittadini nell'anno precedente.
  3. Il Servizio Ambiente, successivamente alla ricezione del report, determina l'importo del bonus che sarà erogato dallo stesso, previa verifica della regolarità dei pagamenti del tributo dell'anno precedente.
  4. Ulteriori forme di agevolazione, da definirsi nelle idonee misure di concerto con il Servizio Ambiente, sono applicabili alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche interessate dai servizi di raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale prodotte dalle utenze non domestiche tramite la distribuzione di appositi contenitori dedicati. Le stesse agevolazioni saranno applicabili nel limite massimo del risparmio economico conseguito dal progetto volto ad ottimizzare e migliorare la raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale.”



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

5. Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani nella misura del 2%. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico" da allegarsi al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC). La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo".

• **Art. 28 "Altre agevolazioni della tassa rifiuti" al comma 1:**

1. alla lett. a) dopo le parole : "...la legge 5 febbraio 1992, n. 104" vengono aggiunte le parole " , art. 3 comma 3, ";
2. alla lett. b) le parole: "... non sia superiore a € 8.000,00 (ottomila)," vengono sostituite con le parole: "... non sia superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento),";
3. alla lett. b) le parole: "- o pensionati al minimo" vengono sostituite con le parole: "- o pensionati";
4. alla lett. b) le parole: "- o soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione ASpI, MiniASpI e NaSpi per un periodo massimo di due anni dal riconoscimento della stessa e purché permanga lo stato di disoccupazione;" vengono sostituite con le parole: "- o soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione AspI, MiniAspi fino al termine del 30/04/2015 e Naspi o Asdi, per un periodo massimo di due anni dal riconoscimento della stessa e purché permanga lo stato di disoccupazione";
5. alla lett.b) si aggiunge il seguente punto: "- o soggetti privi di impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
6. dopo la lett. g) si aggiunge il seguente punto: "h) riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente, tali beni alimentari ai soggetti di cui alla Legge n. 155 del 25/06/2003 (enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, le utenze non domestiche dovranno presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg., cedute nell'anno precedente ai soggetti indicati. La riduzione è quantificata in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. L'abbattimento riconosciuto non può in ogni caso arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sulla documentazione prodotta.”.

- **Art. 33 “Versamento della Tassa sui Rifiuti”** al comma 3. le parole: “... di cui 3 rate in acconto scadenti alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente alla fine del mese di novembre di ogni anno,” , vengono sostituite con le parole: “...di cui 3 rate in acconto scadenti il giorno 5 dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno.”.

**Visto** l'Art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Considerato** che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

**Visto** il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 degli enti locali, di cui all'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 marzo 2017.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

**Constatato** che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** lo Statuto Comunale.

### DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)":
  - **Art. 17 “Presupposto della tassa sui rifiuti”** al comma 1. lettera a) sezione “*Utenze non domestiche*” il punto “7” viene sostituito da: “Le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, lavaggio, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina dedicata alla sosta degli automezzi per il rifornimento carburante, nonché l'area riservata al controllo della pressione pneumatici e simili. In assenza della pensilina si considera come superficie tassabile una superficie pari a 20 mq. convenzionali per colonnina di rifornimento;”
  - **Art. 26 “Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata”** viene sostituito dal seguente articolo : “**Art. 26 Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata**
    1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al servizio di raccolta “porta a porta” (sacchi e mastelli e/o condominiale) la parte variabile della tariffa è ridotta dell'8 per cento.
    2. Per le sole utenze domestiche che attuano il conferimento di predeterminate tipologie di rifiuti presso il centro convenzionato comunale di raccolta, ove è attivo il servizio di pesatura e di identificazione dell'utenza, è prevista una riduzione, da determinare in base alla quantità differenziata dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno, nella misura massima del 30% della quota variabile del tributo dovuto. A tale scopo, il soggetto gestore del centro comunale convenzionato di raccolta, sito in Grosseto Via Zaffiro 22, dovrà inviare entro il 20 Gennaio di ogni anno, il report dei conferimenti effettuati dai cittadini nell'anno precedente.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

3. Il Servizio Ambiente, successivamente alla ricezione del report, determina l'importo del bonus che sarà erogato dallo stesso, previa verifica della regolarità dei pagamenti del tributo dell'anno precedente.

4. Ulteriori forme di agevolazione, da definirsi nelle idonee misure di concerto con il Servizio Ambiente, sono applicabili alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche interessate dai servizi di raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale prodotte dalle utenze non domestiche tramite la distribuzione di appositi contenitori dedicati. Le stesse agevolazioni saranno applicabili nel limite massimo del risparmio economico conseguito dal progetto volto ad ottimizzare e migliorare la raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale.

5. Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani nella misura del 2%. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico e non domestico" da allegarsi al Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC). La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo".

• **Art. 28 "Altre agevolazioni della tassa rifiuti" al comma 1:**

1. alla lett. a) dopo le parole : "...la legge 5 febbraio 1992, n. 104" vengono aggiunte le parole " , art. 3 comma 3, ";
2. alla lett. b) le parole: "... non sia superiore a € 8.000,00 (ottomila)," vengono sostituite con le parole: "... non sia superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento),";
3. alla lett. b) le parole: "- o pensionati al minimo" vengono sostituite con le parole: "- o pensionati";
4. alla lett. b) le parole: "- o soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione ASpI, MiniASpI e NaSpi per un periodo massimo di due anni dal riconoscimento della stessa e purché permanga lo stato di disoccupazione;" vengono sostituite con le parole: "- o soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione AspI, MiniAspi fino al termine del 30/04/2015 e



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

Naspi o Asdi, per un periodo massimo di due anni dal riconoscimento della stessa e purché permanga lo stato di disoccupazione”;

5. alla lett.b) si aggiunge il seguente punto: “- o soggetti privi di impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
6. dopo la lett. g) si aggiunge il seguente punto: “h) riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente, tali beni alimentari ai soggetti di cui alla Legge n. 155 del 25/06/2003 (enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, le utenze non domestiche dovranno presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg., cedute nell'anno precedente ai soggetti indicati. La riduzione è quantificata in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. L'abbattimento riconosciuto non può in ogni caso arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sulla documentazione prodotta.”.

- **Art. 33 “Versamento della Tassa sui Rifiuti”** al comma 3. le parole: “... di cui 3 rate in acconto scadenti alla fine dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente alla fine del mese di novembre di ogni anno,” , vengono sostituite con le parole: “...di cui 3 rate in acconto scadenti il giorno 5 dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente il giorno 5 del mese di novembre di ogni anno,”.

2) Di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte ai punti precedenti, il testo del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) risulta riformulato come da allegato alla presente deliberazione.

3) Di prevedere che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2017.

4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico





# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **21**

adunanza del **01/03/2017**

come previsto dalla normativa vigente (comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote-).



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21

adunanza del **01/03/2017**

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 17/02/2017.

Il Presidente dà atto che questo argomento sarà trattato congiuntamente a quelli di cui ai successivi punti 6) e 7) dell'odierno odg (*v. delibb. n. 22 e 23*), per poi procedere a votazioni distinte.

Illustra l'assessore Cerboni.

Aperta la discussione intervengono i consiglieri De Martis, Scoccati, Pacella, Carlicchi, Perruzza, l'assessore Cerboni per un chiarimento, Pacella e di nuovo Perruzza, Tornusciolo, Scoccati (per fatto personale), Lolini, Virciglio, Carlicchi (per fatto personale), Tornusciolo (per fatto personale), Di Giacomo, Ceccherini, Angelini, e l'assessore Petrucci.

Replica l'assessore Cerboni.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Lolini, Carlicchi, Perruzza, l'assessore Cerboni per un chiarimento, di nuovo Perruzza e Ceccherini.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 20 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani, Tornusciolo e Virciglio) e 12 contrari (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacomo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo, Perruzza e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.

**IL PRESIDENTE**  
**Cosimo Pacella**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Angelo Ruggiero**